



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2013/2014*

COMUNICATO UFFICIALE N. 115

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 13 dicembre 2013 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **MORENO GIACCHETTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 28.02.2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **MORENO GIACCHETTI** della squalifica fino al **28.02.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **UMBERTO IARDINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **UMBERTO IARDINO** tesserato per la società ASD Cretarossa Nettuno in qualità di Istruttore G.C. è stato deferito per avere telefonato al servizio pronto AIA in data 28.04.2013 aggredendo verbalmente l'operatore ed utilizzando frasi offensive nei confronti dell'AIA e di altri soggetti, integrando così la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, nonché dei principi di cui all'art. 38 del Regolamento Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12.03.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano comprovati e ammessi dal deferito nella memoria del 9.12.2013;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **UMBERTO IARDINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12.03.2014**

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA TONTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LUCA TONTI**, Istruttore di Giovani calciatori, è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli art. 17 e 18, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere allenato la squadra Allievi dell'ASD Valdiano, risultando in distinta in occasione di una gara disputata dalla stessa società, pur non

risultando trascritto nel foglio di censimento, né essendo tesserato in qualità di allenatore; inoltre per non aver corrisposto le previste quote d'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico ed infine per aver rilasciato dichiarazioni in parte non veritiere, negando di aver fatto giocare al calciatore Francesco Carmelo Pierri, privo di titolo perché di età superiore a quella prevista per le gare di Campionato Allievi, in sostituzione di un altro calciatore;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12.04.2014

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **LUCA TONTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12.04.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **FILIPPO LEMBO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FILIPPO LEMBO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt.17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12.03.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FILIPPO LEMBO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 12.03.2014.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO MANDATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MAURIZIO MANDATO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal vigente art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico ed anche in evidente riferimento al Comunicato Ufficiale n.1 stagione 2011/12 del Settore Giovanile Scolastico laddove si precisa che l'attività calcistica giovanile dovrà essere regolata in conformità alla “ Carta dei diritti dei bambini e alla Carta dei diritti dei ragazzi allo sport”, per avere:
- A) quale allenatore di calcio di base, organizzatore di campi estivi per ragazzi dai sette ai sedici anni, compiuto atti sessuali su minori calciatori, denudandoli e toccando i genitali mentre dormivano ed anche fotografandoli; fatto commesso su soggetti minorenni affidati alla sua cura e custodia;
- B) nel corso di due campus, aver compiuto atti sessuali ai danni di un calciatore minore L.S. dapprima denudandolo e poi facendo fotografie con il cellulare delle parti intime

del medesimo; con l'aggravante della premeditazione ai danni del calciatore minore di anni 14 ed a lui legato anche da vincoli di parentela;

- C) detenuto, memorizzati sul proprio PC, immagini a contenuto pedo-ponografico;

Ritenuto che:

- la responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati emerge in modo inequivocabile dalla corposa documentazione trasmessa dalle Procure della Repubblica di Grosseto e Venezia alla Procura Federale e depositata nel presente procedimento, nonché dalle ulteriori indagini svolte dalla stessa Procura Federale;
- i fatti contestati sono di estrema e particolare gravità sotto il profilo disciplinare e tali da giustificare integralmente l'accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale ivi compresa la proposta di preclusione

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MAURIZIO MANDATO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **anni 5** con **preclusione** alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI COMITO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIOVANNI COMITO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt.17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12.03.2014
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIOVANNI COMITO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12.03.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO PUNTILLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **DOMENICO PUNTILLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4 e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12.03.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **DOMENICO PUNTILLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12.03.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **FORTUNATO D'AMICO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FORTUNATO D'AMICO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.02.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FORTUNATO D'AMICO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.02.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURO SARDELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MAURO SARDELLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.02.2014
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MAURO SARDELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.02.2014**

Procedimento disciplinare a carico di **RAIMONDO FILIPPAZZO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **RAIMONDO FILIPPAZZO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31.03.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **RAIMONDO FILIPPAZZO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31.03.2014**

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO BUTTAFARRO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANTONIO BUTTAFARRO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.02.2014
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONIO BUTTAFARRO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.02.2014**

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE AIELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SALVATORE AIELLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4 e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.02.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SALVATORE AIELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.02.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROSARIO SANTAMARIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **ROSARIO SANTAMARIA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12.03.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ROSARIO SANTAMARIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12.03.2014**

Procedimento disciplinare a carico di **MARIANO TOMARCHIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MARIANO TOMARCHIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12.03.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MARIANO TOMARCHIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12.03.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GINO CORSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GINO CORSO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, nonché dell'art 35, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico perché, pur in presenza della nota del Settore Tecnico della FIGC del 25.02.2013, con cui si respingeva la richiesta di tesseramento della società USD LAMONESE, perché non in regola con i pagamenti – condizione questa preclusiva del tesseramento – continuava in posizione violativa della normativa federale ad allenare la suddetta società fino al termine del campionato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.02.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GINO CORSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.02.2014**

Procedimento disciplinare a carico di **IGNAZIO PANDOLFO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **IGNAZIO PANDOLFO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.02.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **IGNAZIO PANDOLFO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.02.2014**.

Firenze, 13.12.2013

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

IL PRESIDENTE  
Gianni Rivera